

N. 10 / 11

MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE LA FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE
D'IMPOSTA COMUNALE PER L'ANNO 2011

Tenero, 29 agosto 2011

Preavviso: gestione

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Quadro legislativo

Nel nostro Cantone le imposte comunali sono disciplinate dalla Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994. I Comuni prelevano un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche, un'imposta immobiliare e un'imposta personale e partecipano inoltre all'imposta alla fonte prelevata dal Cantone. L'imposta comunale è riscossa in base all'imposta cantonale del medesimo anno ed è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base (imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche). La definizione del moltiplicatore e le modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 162 della LOC.

Il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio ha adottato un Decreto legislativo urgente (DL) in tema di moltiplicatore d'imposta comunale, in deroga agli articoli 162 LOC e art. 110 cpv. 1 lett. a) LOC (cfr. art. 4 DL).

Il DL, entrato in vigore immediatamente, è valido per un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, avvenuta il 28 giugno 2011.

Il Decreto urgente è di riferimento per la fissazione del moltiplicatore d'imposta 2011. Per il contesto che ha fatto da sfondo all'emanazione del DL, ricordiamo unicamente che il cambiamento è stato reso necessario da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo relativa al Comune di Losone, con la quale è stato accolto un ricorso che contestava l'attuale competenza municipale a fissare il moltiplicatore d'imposta comunale. Con l'obiettivo di dar seguito a detta sentenza, il Consiglio di Stato ha sottoposto il 31 marzo scorso ai Municipi, in breve consultazione, una proposta di modifica vera e propria della LOC. Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno tuttavia infine optato per una soluzione transitoria; l'oggetto in questione tocca infatti aspetti assai delicati, che

richiedono attenta e non affrettata ponderazione. La soluzione definitiva sarà oggetto di un ulteriore messaggio al Gran Consiglio, con il quale si proporrà una modifica della LOC.

Per migliore orientamento, vi esponiamo i contenuti essenziali del DL.

Competenza e termini di decisione

La competenza a decidere sul moltiplicatore è stata attribuita all'Assemblea comunale o al Consiglio comunale.

Per il moltiplicatore 2011, questa decisione dovrà intervenire entro il 31 ottobre 2011. Tale termine tiene conto dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per esperire l'iter procedurale e giungere in tempo utile ad approvare il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011. E' nondimeno prevista una disposizione "rete", stante la quale se il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre), fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente (art. 2 cpv. 6 DL) senza che sia necessaria una nuova determinazione degli organi comunali.

La decisione del Legislativo sul moltiplicatore sarà immediatamente esecutiva (art. 2 cpv. 5 DL). Un ricorso al Consiglio di Stato contro la medesima è quindi sprovvisto dell'effetto sospensivo. Per il moltiplicatore 2011 la decisione non soggiacerà al referendum facoltativo.

Proposta di moltiplicatore e procedura

Al Municipio compete di proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore, attraverso apposito messaggio municipale. La proposta deve essere motivata con tutte le opportune valutazioni e previsioni d'ordine finanziario. Sul messaggio dovrà esprimersi con rapporto la Commissione della gestione.

E' pure aperta alla Commissione della gestione, rispettivamente a singoli Consiglieri comunali, la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale. La questione è però assai delicata e sensibile. Toccare anche di pochi punti un moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali.

A garanzia di un minimo di approfondimento è quindi stato stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale, solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della gestione (art. 2 cpv. 3 DL). Ciò, nel rapporto commissionale o eventualmente con parere/indicazione successivi, prima o durante la seduta del Consiglio comunale.

La procedura prevista dall'art. 2 cpv. 3 DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per gli emendamenti in sede di Legislativo.

Da notare inoltre che è qui tralasciata la differenziazione fra proposta di modifica sostanziale e marginale prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC, di difficile definizione nell'ambito del moltiplicatore.

Il moltiplicatore d'imposta non potrà invece in ogni caso essere oggetto di proposta di mozione (art. 2 cpv. 4 DL).

Criteri per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore (o eventualmente le controproposte in sede di Legislativo), così come la relativa decisione del Consiglio comunale, devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 LOC. Era già così in precedenza per la decisione municipale sul moltiplicatore.

Il concetto di equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'art. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgfc), dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine. Come finora, il moltiplicatore non deve quindi essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio moltiplicatore politico che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi; ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base del Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio finanziario a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito d'imposta cantonale base, rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni. Entro questi estremi è lasciato per altro al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma investimenti, presenza di riserve-capitale proprio, attrattiva fiscale, ecc.).

Vigilanza del Consiglio di Stato

Per evitare che grossolani errori di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il DL prevede uno specifico disposto di vigilanza che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune (art. 3 cpv. 2 DL).

Aggiornamento del fabbisogno d'imposta

A preventivo 2011 il fabbisogno da coprire con l'imposta comunale ammonta a fr. 5'097'860.--. L'aggiornamento effettuato indica un minor fabbisogno di circa fr. 430'000.--, dovuto per lo più:

- a minori costi per ammortamenti;
- a maggiori entrate relative alle sopravvenienze d'imposta, al contributo di livellamento, all'imposta sugli utili immobiliari e all'imposta immobiliare delle persone giuridiche.

Dopo aggiornamento, l'ammontare del fabbisogno 2011 risulta così pari a fr. 4'660'000.-.

Gettito imposta comunale 2011

La valutazione del gettito 2011 si fonda sui seguenti fattori:

- persone fisiche:
- gettito anno 2009 (emissioni al 30 giugno 2011 + partite mancanti);
 - aumento annuo del 2,5% per l'anno 2010 e del 2,4% per il 2011 (incremento PIL + nuovi arrivi)
- persone giuridiche:
- gettito anno 2009 (emissioni al 30 giugno 2011 + partite mancanti);
 - incremento + fr 35'000.—nel 2010, + fr. 30'000.—nel 2011 (tenuto conto della migliorata situazione economica)

Gettito persone fisiche 2011 (al 100%):

Gettito PF 2009 (fr.)		Gettito PF 2009	Gettito PF 2010	Gettito PF 2011
emesse al 30.06.11	partite mancanti	Totale	(anno 2009 + 2,5%)	(anno 2010 + 2,4%)
3'360'000	640'000	4'000'000.--	4'100'000.--	4'200'000.--

Gettito persone giuridiche 2011 (al 100%):

Gettito PG 2009 (fr.)		Gettito PG 2009	Gettito PG 2010	Gettito PF 2011
emesse al 30.06.11	partite mancanti	Totale	(anno 2009 + 35'000.--)	(anno 2010 + 30'000.--)
365'000.--	300'000.--	665'000.--	700'000.--	730'000.--

Imposta immobiliare comunale 2011

Fr. 400'000.—(1‰ dei valori di stima imponibili nel Comune [art. 293 Legge tributaria])

Imposta personale

Fr. 38'000.—(fr. 20.—per persona fisica secondo l'articolo 290 Legge tributaria).

Calcolo del moltiplicatore d'imposta aritmetico per l'anno 2011

In base ai dati illustrati in precedenza, il moltiplicatore d'imposta aritmetico per l'anno 2011 è di 85,64 punti, come risulta dal calcolo seguente:

<u>Fabbisogno d'imposta aggiornato:</u>	fr. 4'660'000.—
./. imposta immobiliare	fr. 400'000.—
./. imposta personale	<u>fr. 38'000.—</u>
Fabbisogno netto	<u>fr. 4'222'000.—</u>

Gettito d'imposta cantonale base (Persone fisiche+ Persone giuridiche):

fr. 4'200'000.-- + fr. 730'000.-- = fr. 4'930'000.--

Moltiplicatore aritmetico (fabbisogno in rapporto al gettito d'imposta):

$$\frac{4'222'000.-}{4'930'000.-} = 85,64\%$$


=

$$4'930'000.-$$

-

Proposta di moltiplicatore politico per l'anno 2011

Dal 2003 i consuntivi del Comune hanno sempre chiuso in attivo, con avanzi d'esercizio anche consistenti che hanno permesso di costituire un buon capitale proprio. Al 31 dicembre 2010 esso ammonta a fr. 2'804'913.39. Nonostante che il moltiplicatore aritmetico in questi anni 8 anni fosse inferiore, a volte anche di oltre 10 punti, al moltiplicatore politico di 90 punti, il Municipio ha ritenuto di mantenere un equilibrio finanziario tenendo conto dell'ammontare del capitale proprio.



(moltiplicatore e capitale proprio consuntivo 2011 secondo stime attuali)

Le riserve accumulate grazie agli avanzi d'esercizio consentono ora, alla luce delle previsioni per l'anno 2011, di ridurre il moltiplicatore politico a 85 punti, rispettando anche nei prossimi anni il principio dell'equilibrio finanziario: a medio termine, infatti, eventuali disavanzi d'esercizio potranno essere assorbiti dal capitale proprio. Per il 2011 il disavanzo previsto è di fr. 31'500.--.

Conseguenze finanziarie

La riduzione del moltiplicatore di 5 punti comporta una riduzione delle entrate per il 2011 di circa 250'000.—franchi e influisce indirettamente anche sull'esercizio 2012, perché diminuirà di circa 120 mila franchi il contributo di livellamento della potenzialità fiscale che riceviamo in base alla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

La buona situazione delle finanze comunali giustifica tuttavia la concessione ai cittadini contribuenti e alle attività economiche operanti nel Comune di un alleggerimento della pressione fiscale.

Proposta di risoluzione

Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:

- il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011 è fissato all'85% dell'imposta cantonale base del medesimo anno.

Con ossequio.

Per il Municipio di Tenero-Contra

Il Sindaco:
f.to Paolo Galliciotti

Il Segretario:
f.to Vittorio Scettrini